



Sent. n. 324/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Pasquale Fava Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.80611 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, nei confronti di **X X** (c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS residente in OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Ferrante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nadia Polisetti in Roma Viale dei Misenati n. 20;

Visto l'atto di citazione;

Visto l'atto di intervento degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri, ai sensi dell'art.85

c.g.c;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del segretario Dott. Antonio Fucci, il giudice relatore Consigliere Dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il V.P.G. dott.ssa Marinella Colucci, l'Avv. Angela Innocente per l'interveniente IFO e l'Avv. Corrado Ferrante per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra **X X** -collaboratore professionale sanitario - infermiera, dipendente in servizio della struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG di Roma, per un'ipotesi di danno all'erario, causato in ragione di molteplici false attestazioni (n.38 episodi) della propria presenza al lavoro nel periodo compreso tra il 29.11.2018 e il 19.07.2019, per sentirla condannare al risarcimento del danno cagionato ed al pagamento in favore degli IFO della

somma di Euro 43.881,40 corrispondente all'ammontare delle poste di danno contestate, oltre interessi dalla data dell'illecito maturati e maturandi, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Nello specifico, la Procura ha riferito di aver avuto notizia, da diversi articoli di stampa del 2022, dell'avvio di indagini penali riguardanti dipendenti pubblici, per ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato aggravata, in relazione alla constatazione di un "sistema di false timbrature ed artificiose presenze in servizio", a seguito dell'acquisizione di una denuncia-querela da parte di dirigenti amministrativi degli IFO. In esito ad interlocuzione con la Procura penale di Roma, veniva acquisito il fascicolo penale ed in seguito veniva delegata per incombenze istruttorie ulteriori la Stazione Carabinieri di OMISSIS, già delegata nelle indagini penali sui fatti di causa. Viene riferito che nei confronti della convenuta, in data 26 febbraio 2024, era stato emesso il decreto di citazione diretta in giudizio per i reati di cui agli

artt.81 comma 1 c.p., 110 c.p., 640 comma 1 e 2 n. 1 c.p., 55 quinquies comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, concluso con l'istituto della messa alla prova; che la stessa era stata cautelatamente sospesa dal servizio e che contestualmente era stato attivato il procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione del licenziamento senza preavviso della dipendente, comunicato alla Procura con nota degli IFO del 10 luglio 2024.

In sintesi, all'esito ad una complessa attività investigativa espletata anche attraverso tecniche di videosorveglianza, geo-localizzazione e localizzazione tramite GPS (cellule telefoniche) e mediante servizi di osservazione e pedinamento, era risultato che la convenuta in n.38 occasioni, dettagliate analiticamente dal requirente, aveva fatto timbrare da terzi il badge personale, al fine di attestare falsamente la propria presenza in servizio.

Il danno contestato dalla Procura regionale, per un totale di € 45.381,40, è correlato a tre poste:

1) danno diretto da falsa attestazione della presenza in servizio, con correlata indebita percezione di

emolumenti retributivi, ai sensi dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 come introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009, dato dalle retribuzioni relative alle giornate di falsa attestazione della presenza, per una somma di € 4.193,17, come indicato dall'amministrazione in riscontro a puntuale richiesta del requirente;

2) danno da disservizio, quale costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, quantificato dall'amministrazione in due sotto voci: la prima in € 1.366,94 quale quota parte dell'intero costo sostenuto dall'amministrazione per l'assistenza legale commissionata ad un avvocato esterno all'Ente, cui è stato affidato l'incarico di consulenza legale e costituzione nel giudizio penale nei confronti dei n.34 dipendenti rinviati a giudizio per falsa attestazione in servizio, fra i quali la convenuta, pari a complessivi Euro 46.476,08; a tale quantificazione la Procura ha aggiunto un ulteriore importo di € 4.193,17 equitativamente determinato in misura pari al danno diretto da falsa attestazione

della presenza in servizio, motivato con l'indubbio ricorso ad altre prestazioni lavorative per assicurare i servizi di assistenza sanitaria.

3) danno all'immagine, come disciplinato dal citato art. 55 quinquies, quantificato in via equitativa in € 35.628,12 pari a 12 mensilità dello stipendio percepito dall'interessata all'epoca dei fatti di causa.

3. Il requirente ha comprovato la sussistenza del rapporto di servizio, ha ritenuto fondata l'antigiuridicità della condotta qualificata come dolosa o quantomeno gravemente colposa nell'utilizzo del badge in modo non conforme alle regole stabilite dall'art. 22, comma 3 della legge 724 del 1994, dalle norme su richiamate e dalle disposizioni contrattuali di settore (CCNL comparto sanità 2019/2020).

4. A seguito dell'invito a dedurre del 22/7/2024, notificato in data 26/7/2024 tramite Guardia di Finanza di OMISSIS, non controdedotto, è stata depositata la citazione in giudizio, ritualmente notificata.

5. La convenuta si è costituita, contestando gli addebiti mossi nei propri confronti e chiedendo il

rigetto delle domande formulate a suo carico, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito rappresentate:

a. la condotta illecita contestata non si è verificata nei termini gravosi e definitivi indicati dalla Procura, ma la quantificazione del danno contestato è erronea sotto l'aspetto soggettivo, in quanto la dipendente si sarebbe limitata *"esclusivamente e per le giornate contestate ad entrate in ritardo (rispetto all'orario di lavoro) ed uscite in anticipo (sempre rispetto all'orario di lavoro)";*

b. è errata la contestazione dell'intera giornata lavorativa nella quale si è verificato il singolo episodio, mentre si è trattato al più di poche ore al dì oppure, senza essere formalmente autorizzata dal datore di lavoro, si trattava di scambi, per quanto arbitrariamente, dei propri turni di lavoro, restando presente nella struttura di mattina, piuttosto che di pomeriggio, diversamente da quanto alternativamente previsto dall'effettivo orario di lavoro; quindi la stessa deve essere eventualmente chiamata a restituire esclusivamente quanto ottenuto nelle ore

che sono state attestate da terzi, in suo luogo, come lavorate. Indica 4 episodi, nei quali sarebbe avvenuto il solo spostamento di turno, sempre prestando la propria attività, e circa venti giornate nelle quali, dopo l'ordinario servizio ha attestato, tramite strisciate del badge effettuate da terzi, alcune ore straordinarie non svolte. Il tutto eventualmente da riscontrare e quantificare anche a mezzo di CTU contabile;

c. ritiene altresì erronea la quantificazione del danno sotto l'aspetto oggettivo, in quanto sarebbe stata utilizzata la quantificazione del trattamento economico-retributivo prevista dal CCNL 2019-2021, siglato solo in data 2.11.2022, mentre a parere della difesa avrebbe dovuto farsi riferimento agli importi percepiti all'epoca dei fatti (2018/2019);

d. il lavoro svolto è stato oggetto di frequenti lodi da parte del datore di lavoro, per le annualità in contestazione;

e. all'atto della richiesta di messa alla prova nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. OMISSIS del Tribunale di Roma, aveva già corrisposto, in data

27.2.2024, in favore degli IFO, l'importo di € 1.500,00, a titolo di "restituzione e risarcimento";

f. la contestazione circa la quantificazione del danno da disservizio è priva di fondamento probatorio.

In via meramente subordinata, formula istanza ai sensi dell'art. 94 c.g.c. affinché il Collegio demandi al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale la valutazione circa la veridicità ed attendibilità della documentazione prodotta in giudizio e la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa ri-quantificazione del danno patrimoniale contestato.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria per la discussione orale del giudizio. Ha nello specifico affermato che:

a) quanto contestato in citazione risulta comprovato nella relazione della Stazione Carabinieri di Roma;

b) la dipendente ha attestato falsamente e volontariamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, in violazione delle norme;

c) non risulta, a parere della Procura, possibile comprovare la presenza in servizio in caso di cessione del badge ad altro soggetto;

d) risulta ininfluyente il documento relativo alla somministrazione dei medicinali, prodotto in allegato alla memoria di costituzione, che attesterebbe la presenza in servizio in minuti specifici della giornata e la cui genuinità dovrebbe comunque essere oggetto di valutazione da parte degli IFO;

e) Egualmente infondata appare la richiesta ri-quantificazione del danno contestato sulla base degli importi retributivi percepiti realmente all'epoca dei fatti e non sulla base della quantificazione del trattamento economico-retributivo prevista dal CCNL 2019-2021. Difatti la quantificazione è stata effettuata dal datore di lavoro, non sono probanti le buste paga prodotte in questa sede, e la Procura presume che successivamente alla firma del CCNL siano stati erogati conguagli retributivi, opponendosi alla nomina del CTU contabile;

f) l'assenza di rimostranze disciplinari o richiami nel periodo in contestazione, non comprova nulla,

visto che il disvelamento dei fatti contestati è successivo;

g) circa la contestazione della quantificazione del danno da disservizio, la Procura sottolinea che l'amministrazione ha affrontato spese legali di costituzione in giudizio nel procedimento penale e che l'assenza dal servizio del dipendente ha comportato disagi e disservizi all'utenza, la cui quantificazione è stata effettuata in via equitativa;

h) con riferimento al danno all'immagine la Procura richiama la normativa specifica e la giurisprudenza in materia, nonché il notevole *clamor fori* sui fatti di causa.

7. L'amministrazione IFO-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in data 11 giugno 2025, è intervenuta *ad adiuvandum* con notifica dell'atto di intervento alla Procura ed alla convenuta presso l'Avv. Nadia Polisetti, concludendo nei medesimi termini esposti nell'atto di citazione, con vittoria di spese.

8. All'odierna udienza, la Procura ha richiamato quanto già dedotto negli atti introduttivi e nella requisitoria già depositata, insistendo per le conclusioni già rassegnate, opponendosi alla

richiesta CTU contabile. L'interveniente ha ribadito l'adesione alla tesi del Pubblico Ministero, pur manifestando la disponibilità ad ottemperare a qualunque richiesta istruttoria. La difesa della convenuta ha sottolineato che il danno si è limitato a poche ore effettivamente non prestate; il danno da disservizio non è adeguatamente provato; nella propria famiglia (il convenuto X X nel giudizio discusso nella odierna udienza, convenuto per analoga fattispecie è il OMISSIS anche egli infermiere presso gli IFO) sussistono gravi disabilità e pertanto i ritardi o uscite anticipate erano giustificate da tali problematiche personali; ha concluso chiedendo il ricorso all'equità.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale, causato dalla dipendente alla struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri, amministrazione pubblica di appartenenza, con condotta dolosa o gravemente colposa, consistente in

plurime attestazioni non veritiere della propria presenza al lavoro, mediante timbrature effettuate da terzi con il badge a lei intestato.

2. Il danno è stato distinto dall'attore pubblico in tre poste: la prima correlata alla percezione indebita degli emolumenti retributivi non dovuti per le giornate di lavoro falsamente attestate, la seconda per danno da disservizio nell'organizzazione dei servizi amministrativi e sanitari dell'Istituto e la terza per il danno all'immagine subito dall'amministrazione in ragione della deplorevole condotta della dipendente, come disciplinato dall'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001.

3. Nel merito, la domanda è parzialmente accolta.

4. La fattispecie è inquadrabile, come dedotto nella prospettazione attorea, nella previsione normativa contemplata dall'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, introdotto nel TU dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Come noto, la norma prevede lo specifico reato, che è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, allorquando il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il comma 2 prosegue disponendo che il soggetto *"è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine, di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater"* (quest'ultimo inciso introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

L'art. 55 quinquies, quindi, prevede due tipologie di danno che il dipendente infedele nei casi previsti dalla norma *de qua* deve risarcire all'amministrazione, e nello specifico il danno corrispondente alle retribuzioni percepite e non dovute nel periodo di falsa attestazione della presenza in servizio e il danno all'immagine, quest'ultimo disciplinato in via derogatoria rispetto all'ipotesi generale di danno all'immagine della

pubblica amministrazione previsto dall'art.17, comma 30 ter, del DL 78/2009.

In base alle disposizioni in deroga, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma ter, DL 78/09, non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine (ex multis: C.d.c. sez. Sardegna sent.51/2021).

In altri termini, in presenza della speciale fattispecie dell'assenteismo fraudolento e della falsa attestazione della presenza in servizio, non sono contemplate le condizioni di ammissibilità del risarcimento del danno all'immagine, ovvero la sentenza penale di condanna definitiva, il *clamor fori*, ovvero l'ampia risonanza mediatica riservata alla notizia di reato, riconducendo la lesione di immagine alla condotta fraudolenta.

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la falsa attestazione della propria presenza in servizio, nell'odierna fattispecie accertata penalmente, sia causativa del danno da parte della convenuta, di cui

è acclarato il rapporto di servizio, essendo dipendente degli IFO all'epoca dei fatti; considera sussistente il nesso causale fra la condotta ed il danno e reputa la condotta dolosa, in quanto volta consapevolmente al conseguimento illecito della retribuzione senza la correlata prestazione lavorativa.

6. Tuttavia, il Collegio, esaminate le tre distinte e correlate voci di danno effettivamente causate, non concorda complessivamente sulla relativa quantificazione effettuata dal requirente.

7. Il danno diretto da falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro si è sicuramente prodotto in capo all'amministrazione. La timbratura altrui è inequivocabile, non risulta provata la sua presenza al lavoro, mentre risulta che fosse altrove in alcuni casi, e le attestazioni di lodevole servizio sono precedenti al disvelamento della fattispecie dannosa.

La convenuta ha contestato, in alcuni casi elencati, la quantificazione del danno per l'intera giornata, sostenendo di aver correttamente coperto il proprio specifico turno lavorativo, di mattina o di

pomeriggio, ma non si rileva alcuna prova di ciò. Anche l'allegato elenco dei turni di servizio (all. 3 memoria costituzione) non risulta certificato o elaborato con intestazione dell'ospedale.

Peraltro, dalle indagini dei Carabinieri risulta che in alcuni casi effettivamente non si trovasse nel luogo di lavoro pur avendo attestato la presenza mediante timbrature del X X: a titolo esemplificativo il 4 marzo 2019 (vedi informativa finale Carabinieri del 21-6-2021) nonostante la timbratura della mattina, alle 10,25 veniva appositamente fermata a bordo della propria auto in altra zona ed identificata dal personale di pattuglia all'uopo indirizzato nelle indagini in corso, entrando poi al lavoro alcune ore più tardi. E così in altri episodi dettagliati nelle indagini, a dimostrazione che sicuramente all'atto dell'altrui timbratura non era in servizio.

Ugualmente non supportato da prova è l'aver effettuato il cambio di turno con l'altro soggetto, atteso che non è possibile senza prova attestare ed accettare che la convenuta si sia limitata a scambiare i turni di lavoro con altro dipendente

(ancorché fosse il OMISSIS), poiché la modalità organizzativa è rimessa -o comunque autorizzata dal- al datore di lavoro pubblico e non alla volontà del lavoratore.

Di contro, avendo timbrato solo l'entrata, mentre l'uscita è stata attestata con il proprio badge timbrato da terzi, non è provato che la stessa fosse rimasta in servizio per la giornata lavorativa ordinaria, ben potendo essersi allontanata pochi minuti dopo l'ingresso in servizio, essendo la rilevazione delle presenze effettuata con marcatempo e non con tornello (ciò si evince dalle foto in atti). Tuttavia, va considerato che la quantificazione operata dall'amministrazione, recepita dalla Procura, fa riferimento al CCNL 2019-2021 che per espressa disposizione (v. art 2, art. 99 e art. 113) è entrato in vigore, con riguardo ai diversi istituti economici - stipendi tabellari, accessori - fondi), parzialmente successivamente ad alcuni fatti di causa, essendo una parte delle attestazioni fraudolente riferita al 2018. Quindi le ore di assenza in parte andavano parametrate alla precedente contrattazione collettiva, di cui l'amministrazione

e la Procura non hanno precisato specifici dati, né distinto fra retribuzione ordinaria e retribuzione per ore straordinarie, che la parte riconosce comunque di non aver prestato e di aver falsamente attestato per circa 2 o 3 ore per alcune giornate. Sul punto la convenuta ha indicato, sulla base del CCNL 2016-2018 che era ancora vigente, la retribuzione oraria per lavoro ordinario percepita (buste paga) pari ad € 11,97 e la retribuzione oraria per lavoro straordinario pari ad € 15,35. Occorre precisare che, pur non essendovi prova espressa in atti della corresponsione degli arretrati retributivi per il 2019, i relativi conguagli sono stati corrisposti in tempi brevi, (come avviene nel caso di CCNL sottoscritti successivamente alla scadenza della vigenza del contratto precedente) essendo ciò contrattualmente previsto.

Va inoltre rilevato che in sede penale, come risulta in atti, la convenuta ha corrisposto agli IFO € 1.500 a titolo risarcitorio per la falsa attestazione della presenza in servizio.

Quindi, non essendo comprovato quante effettivamente siano state le minori ore di assenza ordinarie e di

quelle straordinarie retribuite indebitamente, il Collegio ritiene, ricorrendo al criterio del "più probabile che non" ed in assenza di prova contraria, che possa essere determinata quale assenza l'intera giornata, come sostenuto dalla Procura, nei termini che seguono: stipendio mensile lordo 2018 € 2.720 (come da busta paga allegata) diviso 26 giorni, moltiplicato per 5 episodi assomma ad € 523; per il 2019 € 110 moltiplicato per gli altri 33 giorni assomma ad € 3.630 per un totale di € 4.153 lordi; a tale cifra va sottratto quanto corrisposto in sede risarcitoria penale (€ 1.500) per un danno finale di € 2.653, in via equitativa da considerare -in termini netti- in € 1.800. Il ricorso all'equità è motivato anche dal fatto che in alcuni casi effettivamente potrebbe aver attestato solo ore di straordinario non effettuate, ovvero non aver completato l'orario di servizio giornaliero.

Quindi in sintesi il danno diretto da attestazione fraudolenta della presenza in servizio è quantificato dal Collegio in via equitativa € 1.800.

8. Per la giurisprudenza contabile la circostanza che il legislatore contempli espressamente i due

pregiudizi, del danno per l'indebita retribuzione e del danno all'immagine, non esclude la risarcibilità di danni ulteriori laddove esistenti e comprovati, come il danno da disservizio. Il danno da disservizio indicato dalla Procura attrice, per come riferito dall'amministrazione, è rappresentato dalla quota parte delle spese varie ipotizzate dall'amministrazione correlate alla vicenda penale (legali e gestionali) addebitabili alla convenuta (una fra i tanti dipendenti coinvolti nella vicenda penale). La quantificazione va correlata ad una più equa valutazione, pari ad € 1.000, sia in relazione al numero degli episodi illeciti contestati sia in considerazione della valutazione -in via ipotetica- delle spese legali nel processo penale (indicate dagli IFO in presumibili € 30.000 complessivi e per la convenuta già concluso con la messa alla prova). Di contro, la prova di ulteriori servizi retribuiti a terzi per supplire alle assenze e/o a disservizi sanitari non è in atti.

9. Quanto, infine, al danno all'immagine va premesso che l'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, prevede il danno all'immagine (quale qui contestato),

connotato da una disciplina speciale rispetto a quella generale di danno all'immagine della pubblica amministrazione di cui all'art.17, comma 30 ter, DL n. 78/2009. Vale a dire, in presenza della speciale fattispecie dell'assenteismo fraudolento o falsa attestazione di servizio, non sono contemplate le condizioni di ammissibilità del risarcimento del danno all'immagine in generale, ovvero la sentenza penale di condanna, l'ampia risonanza mediatica riservata alla notizia di reato, riconducendo la lesione dell'immagine direttamente alla condotta fraudolenta in quanto tale così come indicato dalla norma.

Il danno è sussistente, ma anche in tal caso il Collegio ritiene che la quantificazione o, meglio, la motivazione sottesa che ha determinato l'importo prospettato (€ 35.000), non possa essere accolta. Nel caso odierno il vero clamore mediatico, uno degli elementi che sottende al convincimento del giudice, è riferito alla notizia che aveva inizialmente coinvolto moltissimi dipendenti degli IFO (circa 90), peraltro non tutti destinatari di condanna o rinvio a giudizio in sede penale. Il requirente ha ritenuto

di elevare il danno all'immagine parametrandolo all'intera annualità di stipendio, ritenendo grave la condotta perché attuata nel settore sanitario. Difatti, pur concordando in ordine alla particolarità ed importanza per la tutela della salute del servizio sanitario pubblico, ancor di più nell'ambito della prevenzione e cura di alcune patologie, se può essere applicato un criterio equitativo esso deve essere ragionevole ed adeguatamente motivato. Altrimenti il Giudice supplisce con il criterio di base del danno all'immagine, fornito dal legislatore nelle coordinate indicate dal c.g.c., nello specifico dall'art. 51 co.7 e dall'art. 1 comma 1 sexies legge 20/1994, cioè il criterio del c.d. *duplum* (C.d.c. sez. II appello sent. 229/2023), ovvero con il ricorso all'equità. La ragionevolezza della parametrizzazione è determinata dal Collegio ricorrendo al suddetto criterio equitativo, per un importo da equiparare al danno da assenteismo, in € 1.800. In totale quindi il risarcimento dovuto dalla convenuta assomma ad € 4.600 importo comprensivo degli interessi e rivalutazione.

10. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta. Per l'effetto la sig.ra X X è condannata al pagamento, in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG, della somma di euro 4.600 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

11. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

12. Nulla per le competenze legali dell'interveniente IFO, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c., solo a sostegno della posizione della Procura regionale e ammissibile in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

-accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la sig.ra X X, come in epigrafe identificata, al pagamento in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG della somma di euro 4.600 (quattromilaseicento/00), oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

-Condanna la convenuta altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

-Nulla per le competenze legali dell'interveniente IFO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente

sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Alessandra Sanguigni

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 07 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **445,10** (**quattrocentoquarantacinque/10**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente